



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

PERVENUTO A: Comune

IN DATA: 13 08 2014

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

RELAZIONE UNICA AL PROGETTO DI LEGGE "MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 APRILE 1986 N.49"

Eccellenze, Signori Segretari di Stato, Colleghi Consiglieri,

Il progetto di legge posto all'attenzione del Consiglio Grande e Generale mira ad introdurre nell'Ordinamento della Repubblica di San Marino nuove norme o a modificare norme già esistenti al fine di recepire le raccomandazioni in materia di tutela dei diritti umani formulate a San Marino dagli Stati membri ed osservatori del Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU nel 2010, in occasione della revisione universale periodica (Universal Periodic Review- UPR), procedura in virtù della quale tutti i paesi membri dell'ONU debbono sottoporsi ad un esame periodico per valutare la situazione dei diritti umani al loro interno.

Occorre ricordare inoltre i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child - CRC) ratificata da San Marino con Decreto del 18 settembre 1991 n.116.

Il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, organo di monitoraggio della convenzione sui diritti dei minori, ha recentemente sottolineato come l'art.19 della detta convenzione che impegna gli Stati parte ad adottare "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali...", non lasci spazio ad alcuna forma di violenza per quanto lieve contro i bambini.

Il progetto di legge esaminato dalla Commissione Consiliare, introduce delle sostanziali modifiche a norme già esistenti nell'intendimento di garantire la libertà dei bambini da qualsiasi forma di violenza; innalza dagli odierni 12 anni ai 14 anni il limite di non imputabilità, inoltre introduce una nuova norma nell'ambito della legge sul Diritto di Famiglia volta a garantire il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.

La Commissione, accogliendo l'emendamento proposto dal Governo, ha ritenuto, pertanto, più appropriato intitolare la legge "Modifiche al Codice Penale e alla Legge 26 aprile 1986 n.49".

Esaminando l'articolato si evidenzia come la proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, all'articolo 1 riformula l'art.234 del codice penale rubricato come "Divieto di punizioni corporali". Vengono inasprite le sanzioni penali elevando la sanzione dal secondo al

1.49



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

terzo grado di prigionia se dal fatto ne deriva uno degli eventi indicati nell'art.156, mentre, se ne deriva la morte, la sanzione viene elevata dal terzo al quinto grado.

Il progetto di legge aggiunge all'articolo 57 della Legge 26 aprile 1986 n.49 "Riforma del diritto di famiglia" un comma ove è specificato che il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell'integrità fisica e psicologica.

Al Capo II del progetto di legge è contenuta la disciplina dell'imputabilità dei minori. Il codice penale della Repubblica di San Marino fissando attualmente il limite di non imputabilità assoluta a dodici anni rappresenta una eccezione rispetto ad altri codici europei che stabiliscono detto limite a quattordici anni. Il progetto di legge, pertanto, innalza il limite di non imputabilità a quattordici anni in linea anche con larga parte della giurisprudenza a livello europeo e internazionale che non ritiene che i giovani abbiano raggiunto un livello di maturità più elevato rispetto al passato tale da giustificare una età imputabile al di sotto dei quattordici anni.

La proposta di legge, nel testo emendato in sede di esame da parte della Commissione Consiliare preposta, modifica, sostituendolo, l'articolo 78 della Legge 26 aprile 1986 n.49 "Riforma del diritto di famiglia", rubricandolo come "Diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini". Tale nuova formulazione risponde ad una precisa scelta, innovativa per il nostro ordinamento, volta a caratterizzare in termini trasparenti la genitorialità adottiva superando ogni riserva o atteggiamento discriminatorio. L'articolo riconosce in primo luogo, il diritto del minore di essere informato delle proprie origini dai genitori adottivi, nei modi e termini opportuni. All'adottato venticinquenne è garantito l'accesso alle informazioni che riguardano la propria origine e l'identità dei genitori biologici, ciò senza alcun vaglio del giudice in ordine alle conseguenze che le stesse possono arrecare all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Infine il contemperamento tra l'esigenza di garantire il parto anonimo e quella di accesso alle informazioni sulle proprie origini viene risolto consentendo tale accesso solo previa consultazione ed assenso dei genitori biologici.

Va dato conto, infine, che a seguito dell'emendamento proposto da parte dell'opposizione è stato richiesto l'inserimento di una nota a verbale affinché nell'ambito di interventi legislativi in ambiti più idonei, possibilmente in tempi brevi, venga affrontato, secondo l'indirizzo proposto dall'emendamento ritirato, il tema di estendere l'obbligo di mantenimento dei figli da parte degli ascendenti, ricorrendo l'impossibilità dei genitori o altre specifiche circostanze.

Eccellenze, Signori Segretari di Stato e Colleghi Consiglieri,

nella speranza di aver contribuito ad illustrare quanto discusso dalla Commissione Consiliare Permanente I[^], dato atto che nel corso della seduta si è avuto un ampio

1.2



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,
BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

e articolato dibattito che, in un clima costruttivo, ha portato all'accoglimento di alcuni emendamenti proposti dai consiglieri di minoranza e di maggioranza giungendo quindi all'approvazione del presente testo del progetto di legge, chiedo al Consiglio Grande e Generale di approvare definitivamente la proposta di legge in discussione.

Il relatore unico

Anna Maria Muccioli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anna Maria Muccioli'.